



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

A tutto il personale della scuola
Agli ASPP
Ai preposti
Agli addetti antincendio
Agli addetti primo soccorso
Agli addetti uso defibrillatore
AI RLS
AI RSPP
AI DSGA
Atti-albo sicurezza

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza personale Docente ed ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 -Indicazioni prescrittive del DS finalizzate all'avvio dei corsi obbligatori per l'anno scolastico 2019-2020.

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro in ottemperanza all'art.37 del D.Lgs.81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, ha l'obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 (*Testo unico per la sicurezza sul lavoro*) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l'obbligo di "*partecipare ai programmi di informazione, formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro*".

Pertanto, considerate le autocertificazioni e gli attestati consegnati, **si rammenta** che la **formazione obbligatoria sulla sicurezza** prevede per personale DOCENTE e ATA:

- n° 4 ore di *Formazione Generale*; n° 8 ore di *Formazione Specifica* (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni.

Nello specifico i lavoratori dell'I.C. LEOPARDI **dovranno attenersi** alle seguenti indicazioni:

- a) **Il personale docente ed ATA** (vedi elenco in seguito riportato), che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere la **formazione intera di 12 ore** con modalità e tempi da concordare.
- b) **Il personale docente ed ATA** (vedi elenco in seguito riportato), che ha svolto la formazione di 12 ore a partire dall'a.s. 2015-16 dovrà svolgere **6 ore di aggiornamento**

entro l'a.s. 2019-2020.

- c) **I presposti** (Cinque L., Magagnotti A., Scognamiglio L., Poli F., Buo R.) ed il DSGA Rosa Silveto dovranno svolgere l'intero corso pari ad 8 ore in aggiunta alla formazione come lavoratori..
- d) **L'RLS** Giovanna De Falco, che ha svolto la **formazione obbligatoria di 32 ore** nell'a.s. 2011-2012, deve continuare ad aggiornarsi annualmente per 8 ore e dovrà svolgere nell'a.s. 2019-2020 **n. 8 ore di aggiornamento.**
- e) **Gli addetti al primo soccorso** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per n.12 ore** nell'a.s. 2016-2017, dovranno svolgere un **aggiornamento di n. 4 ore** nell'a.s. 2019-2020.
- f) **Gli addetti antincendio** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per. n. 8 ore rischio medio** nell'a.s. 2015-2016, dovranno svolgere un **aggiornamento di n. 5 ore** nell'a.s. 2019-2020.
- g) abbiano conseguito alcuna certificazione di cui all'art 37 del TU 81/08 saranno attivati corsi di 12 ore. Per tutti lavoratori la cui ultima formazione risale all'a.s. 2015.2016 sarà organizzato un aggiornamento di ore 6.Si prega consultare il report allegato alla presente e di segnalare eventuali imprecisioni. Si allegano informazioni utili al riguardo
- h) **Gli addetti antincendio** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per. n. 16 ore rischio alto** nell'a.s. 2018-2019, dovranno svolgere un **aggiornamento di n. 8 ore** nell'a.s. 2020-2021.
- i) **Gli addetti all'uso del defibrillatore** (MangoR., Buo R., Oliva A.) **formati per n. 5 ore** nell'a.s. 2015-2016, dovranno svolgere un **nuovo corso di formazione di n. 5 ore** nell'a.s. 2019-2020 perché la formazione BLS-D va rinnovata **ogni due anni.**
- j) **Gli ASPP addetti al servizio di prevenzione e protezione** (De Falco G., Cinque Luisa, Magagnotti A., Buo R., Menichino T.) dovranno svolgere nell'a.s. 2019-2020 una **formazione di n.28 ore (modulo A) e di n. 48 ore (modulo B)** con un **aggiornamento quinquennale di n. 20 ore** da svolgere entro l'a.s. 2024-2025.

Si precisa che i corsi sono obbligatori.

Si riporta un breve quadro di sintesi della durata dei corsi obbligatori per legge e dei relativi aggiornamenti.

PSN - Tabella riepilogativa della formazione obbligatoria in materia di sicurezza

FIGURA	riferimento normativo	ore formazione	ore aggiornamento	Cadenza aggiornamento	Possibilità E-learning
lavoratori	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 generale + 8 specifiche (*)	6	quinquennale	formazione generale e aggiornamento
preposti	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	8 (**)	6	quinquennale	trattazione di alcuni argomenti e aggiornamento
Dirigente Scolastico non RSPP	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	16	6	quinquennale	formazione + aggiornamento
Dirigente Scolastico-RSPP	art. 34 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	32	10	quinquennale	moduli 1 e 2 + aggiornamento
RSPP	art. 32 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28 + 48 + 24	40	quinquennale	aggiornamento
ASPP	art. 32 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28 + 48	20	quinquennale	aggiornamento
RLS	art. 37 c. 11 D.lgs. 81/08	32	8	annuale	NO
Addetto Primo Soccorso	art. 45 D.lgs. 81/08 DM 388/03	12	4 Almeno il modulo di intervento pratico	triennale	NO
Addetto antincendio	art. 43 D.lgs. 81/08 DM 10.3.98	Rischio basso 4	2	triennale	NO
		Rischio medio 8	5		
		Rischio Alto 16	8		

(*) in attesa di specificazioni che introducano differenziazioni in relazione alla mansione; (**) in aggiunta alla formazione come lavoratori;
(***) secondo il livello di rischio incendio dell'edificio scolastico: Rischio BASSO <100 presenze; MEDIO <=1.000 presenze; Rischio ELEVATO: > 1.000 presenze.

APPENDICE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

La formazione congiuntamente all'informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.

La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio **obbligo formativo**.

LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

Formazione generale 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)

Formazione specifica

Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata "**minima**" dei **percorsi formativi** è di:

- 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio alto.

Si svolge esclusivamente in presenza.

I lavoratori hanno l'obbligo di "*partecipare ai programmi di informazione formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro*" (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. Ai sensi dell'art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d'istituto.

PREPOSTI

Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio.

Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l'obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.

La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una **formazione aggiuntiva** la cui durata "**minima**" è di **8 ore**.

Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in

presenza (ad ogni punto corrisponde 1 ora).

DIRIGENTI

Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendono all'attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro.

Per il **dirigente** viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) con una durata "**minima**" di **16 ore**.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l'**obbligo di aggiornamento**, con una **periodicità quinquennale** e una durata "**minima**" di **6 ore**, per tutti i livelli di rischio aziendale.

DIRIGENTE-RSPP

Ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà l'obbligo di frequentare **32 ore di formazione** (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un **aggiornamento obbligatorio**, con periodicità quinquennale, di **10 ore**.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l'aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata "**minima**" è **32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda**. Il CCNL disciplina anche le modalità dell'**obbligo di aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a **8 ore annue** per le imprese con più di 50 lavoratori.

ADDETTI

Sono i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

La durata "**minima**" delle attività di formazione degli **addetti antincendio** è di:

16 ore per il rischio antincendio ELEVATO

8 ore per il rischio antincendio MEDIO

4 ore per il rischio antincendio BASSO

Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.

L'aggiornamento periodico, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni, è

disciplinato da una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di teoria e 2h di pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica). La formazione degli **Addetti al Primo Soccorso** presenti nella Scuola deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).

2. REPORT CORSO FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER LAVORATORI art.36 del d.lgs.81/08 A.S. 2019/20

Si riporta di seguito l'elenco dei lavorativi con i dati ottenuti da una prima indagine, effettuata dalla sottoscritta con l'ausilio della RLS Giovanna De Falco, relativamente allo svolgimento dei corsi sicurezza svolti dai lavoratori dei tre ordini di scuola. I lavoratori che dovessero notare delle imprecisioni relative all'anno e al tipo di formazione, sono pregati di segnalarlo alla RLS Giovanna De Falco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Antonella d'Urzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell'Amministrazione e norme ad esso connesse